



NEWSLETTER  
10 novembre 2020

## Principali misure fiscali contenute nel Decreto Ristori bis

Con la presente, forniamo una preliminare rassegna delle misure di carattere fiscale adottate dal Governo con il d.L. 9 novembre 2020, n. 149, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”, c.d. “**Decreto Ristori bis**”, con il quale sono stati incrementati gli aiuti alle categorie maggiormente colpite dagli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle misure adottate dal Governo per limitare il contagio, in aggiunta a quanto già previsto dal d.L. 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. “**Decreto Ristori**”.

\* \* \*

- **Art. 4 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda**

La disposizione in esame estende il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a favore di soggetti particolarmente colpiti dalle ricadute economiche dell'emergenza epidemiologica, ulteriori rispetto a quelli già inclusi nel Decreto Ristori, identificati da un apposito allegato al Decreto Ristori bis (commercio al dettaglio, grandi magazzini, etc.).

Condizione per l'applicazione della misura in esame è che le attività economiche abbiano sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, vale a dire la c.d. “**zona rossa**”.

La norma in commento, diversamente da quanto previsto dall'analoga misura di cui all'articolo 28 del d.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 (“**Decreto Rilancio**”), riconosce, in via generale, la possibilità di usufruire del credito d'imposta indipendentemente dai volumi di ricavi e di compensi registrati nel periodo d'imposta precedente.

Restano fermi, invece, gli altri requisiti previsti dal predetto art. 28 del Decreto Rilancio e, in

particolare, l'utilizzo del credito è soggetto ad un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto i corrispondenti mesi del 2019.

La misura del credito di imposta in esame è pari al 60% dei canoni locazione di immobili ad uso non abitativo ed al 30% dei canoni di locazione per affitto d'azienda.

- **Art. 5 – Eliminazione della seconda rata IMU**

La disposizione in commento esenta dal versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria ("IMU") le categorie maggiormente colpite dalle ricadute economiche dell'emergenza epidemiologica ubicate nella zona rossa (cfr. analisi al precedente art. 4) a condizione che i proprietari degli immobili siano altresì gestori delle attività ivi esercitate.

La norma ha cura di chiarire che restano ferme le agevolazioni già previste dall'articolo 78 del d.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126 c.d. "Decreto Agosto", con il quale era stata prevista la esenzione dall'IMU per gli operatori economici dei settori del turismo e dello spettacolo.

- **Art. 6 – Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**

Per i soggetti maggiormente colpiti dalle ricadute economiche dell'emergenza epidemiologica (identificati dall'Allegato 1 al Decreto Ristori e dall'Allegato 2 al Decreto Ristori bis), con sede nella zona rossa e che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta 2020, prevista dall'articolo 98, comma 1, Decreto Agosto, si applica indipendentemente dalla diminuzione dal fatturato o dei corrispettivi ivi prevista.

Analoga proroga trova applicazione anche con riferimento agli esercenti l'attività di "gestione di ristoranti" ubicati nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 32 del DPCM del 3 novembre 2020, vale a dire la c.d. "zona arancione".

- **Art. 7 – Sospensione dei versamenti tributari**

Ai sensi della disposizione in esame, per i soggetti con attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, per le attività dei servizi di ristorazione ubicate in zona arancione o rossa, per i soggetti che operano nelle attività indicate nell'allegato 2 del Decreto Ristori bis (i.e. grandi magazzini, commercio al dettaglio, etc.), per i soggetti che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator ubicate nelle aree individuate come zona rossa sono sospesi i termini in scadenza nel mese di novembre 2020 concernenti:

- i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (i.e. ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente);
- le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di

- sostituti d'imposta;
- i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi devono essere versati in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

\* \* \*

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: [home@fptax.it](mailto:home@fptax.it) Web: [fogliandpartners.com](http://fogliandpartners.com)

Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

*Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.*